ORIGINALE

ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE
N.42 del 23-10-2026

Numero Reg. Gen.: 83

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL PER IL PERIODO INVERNALE 2026-2027.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 101 del 01.10.2026 *"PACCHETTO DI MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA APPLICARE DAL 1° OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE."* è stato stabilito di dare attuazione a livello comunale alle disposizioni concordate a livello regionale e provinciale, riguardanti le iniziative che i comuni devono adottare ai fini della limitazione dell'inquinamento atmosferico;

Dato atto che questo Comune di Quarto d'Altino ricade nell'Agglomerato urbano di Venezia e pertanto deve dare attuazione alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico generato dal traffico veicolare nelle aree urbane del territorio comunale in funzione dei livelli di inquinamento registrati con le modalità di seguito riportate;

Considerato che:
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della predetta sentenza, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

Preso atto che:
- il 15.04.2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- in data 02.09.2025 la Regione Veneto con deliberazione della giunta regionale n. 1005/2025 ha preso atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105;
- con la Legge Regionale 15 settembre 2026, n. 22 la Regione del Veneto ha approvato disposizioni temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 121/2023, prevedendo, nell'ambito dei divieti di transito veicolare, la deroga all'introduzione della limitazione a livello di allerta verde dei veicoli Euro 5 alimentati a diesel;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 18 settembre 2026 la Regione del Veneto ha approvato le misure compensative e temporanee per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027, tra le quali l'estensione di un'ora, con fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dell'arco temporale del divieto di circolazione urbana (Azione T.3.a del P.R.T.R.A.), da attuarsi con ordinanza dei Comuni;
- in data 21 settembre 2026 si è svolta a livello regionale la riunione del C.I.S. (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza) tecnico urgente, ove la Regione Veneto ha illustrato le misure compensative a carattere cogente e le azioni operative di divieto e limitazione elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- in data 24 settembre 2026 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto il Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono state fornite ai Comuni le informazioni anche in materia di limitazioni al traffico ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 21.09.2026;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19.12.2018 di delimitazione delle aree urbane del comune da sottoporre alle limitazioni alla circolazione stradale per i provvedimenti stabiliti e concordati nei provvedimenti e tavoli tecnici sopra citati;

Visti:

- l'art. 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" il quale recita che "Nei centri abitati i comuni possono […] limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto sindacale vigente di nomina del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Quarto d'Altino quale responsabile dell'Area Polizia Locale;

O R D I N A

di istituire le seguenti limitazioni al traffico veicolare secondo le seguenti modalità:

1. PERIODO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE.

Dalla data del presente provvedimento al 30 aprile 2027.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE (ALLEGATO A E B)

Le misure di limitazione si applicano nelle strade ricadenti all'interno dei centri abitati di Quarto d'Altino e San Michele Vecchio, Le Crete e Portegrandi come indicato nella planimetria allegata.

3. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LIVELLI DI ALLERTA E CRITERI DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento ARPAV denominata VE-BISSUOLA:

Nessuna allerta 0 - verde	sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10
Livello di allerta 1 - arancio	si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m3 di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì)
Livello di allerta 2 - rosso	si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m3 di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì)
livello di allerta 2 – rosso prolungato	si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato o previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì)
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

3.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma; l'informativa inviata da ARPAV ai Comuni della Città Metropolitana di Venezia sarà diramata dal Comune mediante pubblicazione nella homepage del sito web istituzionale e nei canali informativi ufficiali del Comune.

3.3.	**Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza**	**Periodo di validità**
Nessuna allerta VERDE	ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0; autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1; autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4; autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1; veicoli commerciali classificati in	**dalla data del presente al 18 dicembre 2026, dal 7 gennaio al 30 aprile 2027.** Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 19.30

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a GPL/metano Euro 0, 1;	
Livello di allerta 1 - ARANCIO e **Livello di allerta 2 - ROSSO**	ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0 e 1; autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1, 2; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a GPL/metano Euro 0, 1 e 2;	**dalla data del presente al 18 dicembre 2026, dal 7 gennaio al 30 aprile 2027.** Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 19.30
Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO **Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO**	ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0 e 1; autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a GPL/metano Euro 0, 1, 2; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a	**dalla data del presente al 18 dicembre 2026, dal 7 gennaio al 30 aprile 2027.** Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 19.30

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	GPL/metano Euro 0, 1 e 2;	
	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno, per i veicoli di cui all'art. 57 (macchine agricole) e art. 58 (macchine operatrici) del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III;	**dalla data del presente provvedimento al 30 aprile 2027** dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno
	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione;	**dalla data del presente provvedimento al 30 aprile 2027**

4. DOMENICHE ECOLOGICHE

Istituzione del divieto di transito veicolare nelle **"DOMENICHE ECOLOGICHE" dei giorni, 15 novembre e 27 dicembre 2026 e 17 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo e 11 aprile 2027**, dalle ore 08:30 alle ore 19:30 nel tratto di S.C. Via Stazione compreso tra l'intersezione con Via Manzoni e l'intersezione con Via XXV Aprile.

4.1 Sono esclusi dal divieto di cui al punto 4.:

a) i veicoli dei residenti nel tratto di strada interdetto alla circolazione;
b) i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed i veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti;
c) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
d) i veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
e) i veicoli di servizio ed i veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;
f) i veicoli dotati esclusivamente di motore elettrico.

Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

DEROGHE

5. Deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

5.1. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

5.2. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

5.3. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;

5.4. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

5.5. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

5.6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

5.7. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

5.8. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

5.9. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);

5.10. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

5.11. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

5.12. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

5.13. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

5.14. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

5.15. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

5.16. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

5.17. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

5.18. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

5.19. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

5.20. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

5.21. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

5.22. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);

5.23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

5.24. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

5.25. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

5.26. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

6. Deroghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui ai punti 8.9 e 8.20, che sono sostituite come di seguito indicate con motivazioni sociali, economici, di salute:

6.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

6.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Quarto d'Altino che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

6.3. veicoli classificati in categoria N, alimentati a diesel di categoria superiore alla 4, impiegati nei fondi PNRR, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro che giustifichi l'impiego degli stessi pena effetti penalizzanti sull'andamento dei lavori e con il titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere.

DISPONE CHE

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il presente provvedimento sia da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.;

a carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INFORMA

che ai sensi dell'Art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, ovvero entro 120 gg. è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Cittadin Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74536/2026 del 26-10-2026
Allegato 9 - Class. 4.1.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente